

COMUNE DI BEDIZZOLE

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 28 del 17.4.2000
Modificato con delibera consiglio comunale n. 23 del 1.8.2001
Modificato con delibera consiglio comunale n. **64 del 25.10.2007**

TITOLO I - IL COMUNE E LE SUE FINALITÀ

Art. 1 - Identificazione

1. Il Comune di Bedizzole, situato geograficamente in provincia di Brescia e territorialmente definito nei suoi confini con i Comuni circostanti, costituisce ente territoriale locale autonomo che opera nell'unità della Repubblica Italiana e secondo principi delle leggi dello Stato, della Regione Lombardia e del presente Statuto.
2. Il Comune di Bedizzole si propone l'ordinata Amministrazione del territorio e dei suoi cittadini, la loro promozione culturale, la tutela della salute e delle tradizioni culturali locali.

Art. 2 - Segni distintivi

1. Il Comune di Bedizzole ha tra i propri segni distintivi lo stemma civico ed il gonfalone. Lo stemma raffigura tre gigli sotto una corona reale rovescia, in campo rosso. Le motivazioni storiche dello stemma sono descritte nella delibera comunale in data 24.09.1929, relativa al riconoscimento dello stemma civico. Lo stemma ed il gonfalone possono essere modificati con delibera Consiglio comunale approvata con maggioranza non inferiore ai due terzi dei Consiglieri assegnati. L'uso dello stemma, e del gonfalone, nonché la loro concessione a terzi, sono disposti o autorizzati con provvedimento del Consiglio comunale ad eccezione delle concessioni già autorizzate.

Art. 3 - Finalità e funzioni

1. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e promuove l'ordinato sviluppo degli abitanti, sia come singoli sia nelle formazioni sociali espressive della loro personalità, nell'ambito dei principi e degli obiettivi della Repubblica, nonché nel rispetto dei diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione Italiana realizza le proprie finalità avvalendosi del metodo e degli strumenti della programmazione, concorrendo per quanto di competenza alla determinazione dei programmi dello Stato e della Regione Lombardia. Esercita funzioni proprie, e funzioni attribuite o delegate dallo Stato o della Regione Lombardia.
2. Garantisce ai cittadini la partecipazione, anche in forma associativa, alle scelte ed alla gestione politica della Comunità.

TITOLO II - L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 4 - Elezione dei consiglieri 1

1. La Comunità di Bedizzole elegge, nei modi e tempi previsti dalla legge dello Stato, i Consiglieri per l'Amministrazione del proprio Comune.
2. La legge determina il numero, la durata in carica, dei Consiglieri comunali, nonché le cause di decadenza e sospensione, e le modalità di presentazione delle dimissioni.

Art. 5 - Diritti e doveri del consigliere

1. Ciascun Consigliere comunale opera nell'interesse della comunità, senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione dell'esito elettorale; in caso di surrogia, non appena il Consiglio comunale adotta la relativa deliberazione. c4 art. 38
3. I Consiglieri comunali hanno il compito di provvedere alla corretta Amministrazione della comunità di Bedizzole. A tal fine hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale.
4. Il Consigliere ha il diritto d'iniziativa per tutte le questioni sottoposte alla delibera del Consiglio comunale. Può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, alle celebrazioni e alle manifestazioni indette dalla Amministrazione comunale.

Art. 6 - Dimissioni, decadenza, sospensione dei consiglieri

1. Le dimissioni, la decadenza e la sospensione delle Consigliere e dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge. ²
2. (omissis)
3. (omissis)
4. (omissis)
5. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo scritto, non intervengono a nr. 3 sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento di sostituzione. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, comunque non inferiore a giorni 10, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 7 - Consigliere Anziano

1. Si definisce Consigliere Anziano chi tra i Consiglieri eletti, ha riportato un maggior numero di

¹ Articolo modificato con deliberazioni n 63 del 22/10/07, e n 64 del 25/10/07 del C.C.

² Commi 1. 2. 3. 4 modificati con deliberazioni n 63 del 22/10/07, e n 64 del 25/10/07 del C.C.

voti individuali sommati ai voti di lista.

Art. 8 - Gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari rappresentano di norma le liste che hanno espresso Consiglieri eletti. I Consiglieri si riuniscono in gruppi composti da uno o più componenti. Ogni gruppo nomina il proprio capogruppo.
2. La costituzione dei gruppi e la funzione dei capigruppo sono disciplinate dal Regolamento.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 - Adempimenti e competenze ³

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. La sede del Consiglio Comunale è l'aula adiacente alla Chiesa della Disciplina.
3. Il Consiglio Comunale, anche attraverso le Commissioni Consiliari, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con le modalità e la periodicità definite dal regolamento del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale esercita le potestà ad esso conferite dalle leggi e dallo Statuto nel rispetto dei principi costituzionali. Entro trenta giorni dall'insediamento, il Consiglio Comunale formula gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso i soggetti gestori di servizi pubblici. Qualora non si proceda entro il predetto termine si intendono confermati gli indirizzi previgenti.
5. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di iniziativa previste dallo Statuto della Regione Lombardia e favorisce la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina all'esercizio delle funzioni regionali.
6. Il Consiglio Comunale può disporre, anche avvalendosi di altre autorità indipendenti, lo svolgimento di indagini amministrative su questioni di interesse locale
7. I rapporti tra il Consiglio Comunale, la Giunta e le Commissioni Consiliari permanenti sono definiti e disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
8. Il regolamento disciplina:
 - a) l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo;
 - b) il procedimento per il tempestivo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze e per la discussione delle mozioni presentate dalle Consigliere e dai Consiglieri Comunali;
 - c) il procedimento per le nomine di competenza consiliare, nonché per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni ed altri organismi gestori di servizi pubblici;
 - d) l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti degli enti, delle istituzioni e di altri organismi gestori di servizi pubblici locali, anche avvalendosi di autorità indipendenti.
9. Il Consiglio Comunale si avvale della collaborazione del Collegio dei revisori dei conti, anche attraverso la richiesta di relazioni specifiche sulla regolarità delle procedure contabili e finanziarie seguite dagli uffici comunali nonché su ogni aspetto dell'attività di vigilanza e controllo attribuita. Il Presidente del Consiglio Comunale dispone l'audizione in Consiglio e/o nella competente sede.

³ Articolo modificato con deliberazioni n 63 del 22/10/07, e n 64 del 25/10/07 del C.C.

Art. 10- Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, nella sua prima seduta può decidere di nominare un Presidente eletto fra i Consiglieri. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
3. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio vengono assunte dal Consigliere anziano.
4. Prerogative ed attribuzioni del Presidente del Consiglio comunale sono specificate nel Regolamento del Consiglio.

Art. 11 - Prima adunanza – Elezione del Presidente

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- 1 bis. Il Consiglio prima di assumere qualsiasi altra deliberazione esamina la condizione degli eletti e dichiara le eventuali cause di incompatibilità. ⁴
2. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco, sino all'elezione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, del Presidente del Consiglio comunale.
- 3.. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione dei componenti della Giunta, e con la elezione, tra i propri componenti, della commissione elettorale comunale. ⁵

Art. 12 - Sessioni e convocazioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e di urgenza. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni interi liberi prima del giorno stabilito per la riunione, salvo i casi di maggiore preavviso previsti per legge o per Regolamento. Le convocazioni d'urgenza devono avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
2. Le convocazioni del Consiglio comunale successive alla prima adunanza e la redazione dei relativi ordini del giorno sono effettuati dal Presidente del Consiglio su richiesta ed indicazione del Sindaco oppure di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati. L'adunanza deve tenersi nel termine di venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Il Consiglio si riunisce altresì, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla Legge e previa diffida.

Art. 13 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è redatto dal Presidente del Consiglio su indicazione di chi richiede la convocazione.
2. La documentazione relativa agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, deve essere messa a disposizione dei Consiglieri sin dal momento della convocazione.

Art. 14 - Numero legale per la validità delle adunanze

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata. Qualora

⁴ Comma aggiunto con deliberazioni n 63 del 22/10/07, e n 64 del 25/10/07 del C.C.

⁵ Comma modificato con deliberazioni n 63 del 22/10/07, e n 64 del 25/10/07 del C.C.

non si raggiunga la presenza di metà dei Consiglieri assegnati, la seduta non é valida e viene dichiarata deserta.

2. Si potrà in tal caso promuovere nuovamente la seduta, in seconda convocazione, con le modalità e le limitazioni indicate dal Regolamento del Consiglio.
3. Nella seduta di seconda convocazione é sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore. ⁶
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto;
 - d) Il Sindaco.
5. Ove ne ricorrano gli estremi, si terrà conto di quanto detto all'art. 6 comma 4.

Art. 15 - Disposizioni relative alle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare il numero dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, e le votazioni hanno luogo con voto palese.
5. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità delle votazioni e stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta, o per i quali è richiesta la votazione a scrutinio segreto.

Art. 16 - Commissioni consiliari e speciali

1. Il Consiglio può istituire nel proprio seno commissioni con funzioni istruttorie, consultive o d'inchiesta. Nella composizione delle commissioni dovrà essere garantita la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari.
2. Nelle commissioni d'inchiesta e di garanzia la presidenza è riservata alle minoranze.
3. Il Consiglio comunale può istituire gruppi di studio su materie e tematiche specifiche. I componenti non dovranno essere necessariamente Consiglieri e dovranno essere indicati in maniera proporzionale dalla maggioranza e dalla minoranza.
4. Il regolamento del Consiglio disciplina la costituzione ed il funzionamento delle commissioni speciali.

Art. 17 - Regolamento interno del Consiglio

1. Le norme relative al funzionamento del Consiglio comunale per quanto non previsto dal presente Statuto sono contenute in apposito Regolamento.

CAPO III - IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

⁶ Comma modificato con deliberazioni n 63 del 22/10/07, e n 64 del 25/10/07 del C.C

Art. 18 - Funzioni del Sindaco

1. 1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l'ente.⁷
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 19 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, in qualità di responsabile dell'Amministrazione comunale sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio:
 - a) convoca e presiede il Consiglio comunale e ne fissa l'ordine del giorno, oppure, qualora sia stato nominato il presidente del Consiglio, ne promuove le riunioni;⁸
 - b) convoca e presiede la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
 - c) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - e) indice i referendum comunali;
 - f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, previa autorizzazione preventiva della Giunta, promuove davanti all'Autorità giudiziaria provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - h) vigila sull'osservanza dei regolamenti; ⁹
 - i) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - j) k) promuove e conclude gli accordi di programma;¹⁰
2. Il Sindaco può nominare e revocare i componenti della Giunta, ed adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 20 - Organizzazione della Giunta Comunale

1. L'attività della Giunta comunale é collegiale.
2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco, con apposite deleghe adottate unitamente alle direttive per il loro esercizio, dopo la sua elezione.
4. Con le stesse modalità il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento. In

⁷ Comma modificato con deliberazioni n 63 del 22/10/07, e n 64 del 25/10/07 del C.C

⁸ Lettera modificata con deliberazioni n 63 del 22/10/07, e n 64 del 25/10/07 del C.C

⁹ Lettera modificata con deliberazioni n 63 del 22/10/07, e n 64 del 25/10/07 del C.C

¹⁰ Lettera modificata con deliberazioni n 63 del 22/10/07, e n 64 del 25/10/07 del C.C

mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco, ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

5. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 possono essere modificate con analogo atto di delega.

6. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni degli Assessori e le successive modifiche.

Art. 21 - Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti amministrativi che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, o del Segretario; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 22 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2. Ciascun Consigliere ha diritto ad intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti nelle modalità indicate dal Regolamento comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio provvede in sessione specificatamente ed unicamente a ciò dedicata a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

Art. 23 - Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei votanti.

2. La Giunta può sentire, su specifici argomenti, i Revisori dei conti, esperti, funzionari comunali, Associazioni o singoli cittadini.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti la Giunta.

Art. 24 - Deliberazioni di urgenza

1. La Giunta può in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle delibera-

zioni non ratificate o modificate.

Art. 25 - Composizione della Giunta Comunale

1 La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori fino ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, dei membri del Consiglio comunale, compreso il Sindaco. Gli Assessori possono essere scelti tra i Consiglieri eletti, ed anche fra cittadini esterni al Consiglio, aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e di Assessore. Agli Assessori esterni si applicano le limitazioni previste all'articolo 14.4 lettera c. Nel provvedimento di nomina il Sindaco determina il numero degli Assessori. ¹¹

Art. 26 - Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le leggi.

Art. 27 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di amministratore

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco, di Consigliere e di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. *Omissis.* ¹² Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 28 - Durata in carica, surroghe

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, il Sindaco dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni in attesa di ulteriori determinazioni in merito.
3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco assume le funzioni per la durata dell'impedimento.

Art. 29 - Revoca della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta non comporta l'obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno i due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco; può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata agli interessati nelle forme di legge.
6. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Presidente del Consiglio.
7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori possono partecipare alla discussione ed

¹¹ Comma modificato con deliberazioni n 63 del 22/10/07, e n 64 del 25/10/07 del C.C

¹² Il primo periodo del comma è stato soppresso con deliberazioni n 63 del 22/10/07, e n 64 del 25/10/07 del C.C

alla votazione.

Art. 30 - Dimissioni, impedimenti permanenti, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco¹³

1. La legge disciplina le dimissioni del Sindaco, nonché l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza ed il decesso.
2. Le dimissioni rassegnate dal Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio Comunale, previa acquisizione al protocollo generale, tramite il Presidente del Consiglio, se nominato.

Art. 31 - Decadenza dalla carica di Sindaco o di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco o di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.

CAPO IV - CONTROLLO SUGLI ATTI E SUGLI AMMINISTRATORI

Art. 32 - Pubblicità, controllo, esecutività degli atti

1. Tutte le deliberazioni del Comune sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo diversa disposizione.
2. (omissis) ¹⁴
3. (omissis)
4. (omissis)
5. (omissis)

Art. 33 – Sospensione, scioglimento, rimozione

1. Nei casi e con le conseguenze previste dalla legge dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, Il Consiglio comunale può essere sospeso o sciolto, e gli Amministratori dell'Ente sospesi o rimossi.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 34 - Associazionismo e partecipazione dei cittadini

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo operanti sul proprio territorio.
2. A tal fine la Giunta comunale ad istanza delle interessate, registra le associazioni presenti sul territorio comunale ivi comprese le sezioni locali di associazioni di rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione l'associazione deve depositare in Comune copia dello

¹³ Articolo modificato con deliberazioni n 63 del 22/10/07, e n 64 del 25/10/07 del C.C

¹⁴ Commi 2. 3. 4. 5 soppressi con deliberazioni n 63 del 22/10/07, e n 64 del 25/10/07 del C.C

Statuto, dare comunicazione della sede e del nominativo del legale rappresentante. Ciascuna associazione registrata per il tramite del legale rappresentante ha diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione riguardo ad iniziative dell'ente nell'ambito del settore in cui opera.

4. Il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà, favorisce il sistema associativo per la gestione dei servizi a domanda individuale.
5. Il Comune può erogare alle Associazioni di cui ai commi precedenti, esclusi i partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento delle attività associative, purché riconosciute di pubblico servizio e senza scopo di lucro. In tal caso, può altresì mettere a loro disposizione strutture, beni o servizi in modo gratuito.
6. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea, e degli stranieri residenti sul territorio comunale.
7. Con apposito Regolamento circa la partecipazione dei cittadini, il diritto di accesso e di informazione, il Comune provvede alla disciplina della materia di cui al presente articolo ed ai quattro successivi

Art. 35 - Diritto di accesso

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa determinazione di legge o per effetto di motivata e temporanea dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Ai cittadini singoli o associati è garantito il diritto di accesso agli atti della Amministrazione comunale
3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

Art. 36 - Diritto di informazione sui procedimenti amministrativi

1. Chiunque sia portatore di interessi legittimi o diritti soggettivi coinvolti in procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi tranne nei casi espressamente previsti dalla legge o dal Regolamento.
2. L'Amministrazione deve rendere pubblico l'unità amministrativa ed il nome del funzionario preposto al procedimento, secondo le modalità previste da regolamento. Deve altresì stabilire e rendere pubblico il termine entro cui le decisioni debbono essere accettate .
3. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre gli effetti.
4. I soggetti interessati dal procedimento amministrativo, sia che lo stesso abbia avuto origine per impulso di parte che per impulso d'ufficio, hanno facoltà di presentare memorie e di chiedere di essere sentiti dall'incaricato del procedimento.
5. L'incaricato del procedimento deve sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta. Nello stesso termine deve essere data risposta scritta alle istanze rivolte alla Amministrazione riguardanti il procedimento.

Art. 37 - Consultazioni, petizioni, proposte

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Chiunque può rivolgersi all'Amministrazione in forma collettiva per formulare proposte riguardo all'adozione di atti amministrativi o per sollecitarne l'intervento su questioni d'interesse

Comune.

3. Se la petizione o la proposta è sottoscritta da almeno 100 firmatari l'organo competente deve assumere le sue determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento degli atti. In tale ipotesi il testo della proposta o della petizione accompagnato dalla relazione dell'organo esaminatore dovrà essere posto all'esame del primo Consiglio comunale utile.

Art. 38 – Referendum

1. Un numero di elettori pari al 10% degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio comunale può chiedere che vengano indetti referendum propositivi, consultivi ed abrogativi, su tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum riguardo a:
 - a) tributi locali, tariffe, attività amministrativa vincolata da leggi statali o regionali;
 - b) il piano regolatore generale e gli strumenti attuativi;
 - c) opere pubbliche di competenza comunale, deliberate in sede di bilancio, dal momento in cui siano stati assunti impegni di spesa con terzi.
3. Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione al voto della metà più uno degli aventi diritto, mentre il quesito referendario si riterrà approvato qualora lo accolga il consenso della maggioranza dei votanti.
4. Qualora la proposta referendaria venga approvata, il Consiglio comunale, la Giunta, il Sindaco e tutti gli organi comunali non potranno assumere decisioni in contrasto con essa.
5. Le forme delle consultazioni e le modalità necessarie per la presentazione e l'esame delle proposte, delle petizioni e dei referendum sono disciplinate dall'apposito Regolamento.

Art. 39 - Difensore Civico

1. Il Comune può dotarsi di un difensore civico.
2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
4. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza probità e competenza giuridico - amministrativa.
5. Il difensore civico rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato.
6. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) Chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
 - b) I parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici.
 - c) I dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi.
 - d) Chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale.
 - e) Chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario comunale.

Art. 40 - Funzioni del Difensore Civico

1. Il difensore civico ha il compito di garantire la imparzialità e la correttezza amministrativa nei confronti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria, ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto, od i Regolamenti.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui.
5. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali, secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 39, della legge 127/97.

Art. 41 - Prerogative e competenze del Difensore Civico

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Può consultare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti.
4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente.
7. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri comunali
8. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio comunale.

Art. 42 - Decadenza del Difensore Civico

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 43 - Difensore Civico in Consorzio

1. Il Comune può dotarsi del difensore civico, anche in consorzio con altri Comuni.
2. In tale ipotesi, la durata in carica, il compenso e le prerogative del difensore civico potranno essere diversamente determinate rispetto a quanto previsto negli articoli precedenti.

TITOLO IV - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I - UFFICI COMUNALE E GLI ORGANI BUROCRATICI

Art. 44 - Articolazione della struttura

1. L'organizzazione dell'ufficio e dei servizi comunali è improntata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione.
2. L'ufficio comunale viene ripartito in aree funzionali, secondo criteri di omogeneità per materia.
3. Ad ogni area viene assegnato un responsabile, che ne assume la direzione.
4. Sono consentite collaborazioni esterne in materie specialistiche, per obiettivi determinati e con convenzione a termine.
5. Il Regolamento sull'organizzazione e gestione degli uffici comunali, disciplina il funzionamento dei servizi e degli organi burocratici, semplificandone le procedure di mobilità interna e di flessibilità operativa.

Art. 45 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 46 - Segretario Generale e Vicesegretario

1. Il Comune ha un Segretario, nominato dal Sindaco tra gli iscritti all'apposita Agenzia dei segretari comunali,
2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge, dal presente Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
4. Il rapporto di lavoro del Segretario è disciplinato dai contratti collettivi.

5. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina criteri e modalità di nomina, fra i dirigenti e/o responsabili di ruolo, preposti agli uffici, di un Vice Segretario Generale per coadiuvare il Segretario Generale, nelle funzioni di sua competenza, e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.¹⁵

Art. 47 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento di organizzazione e nel Regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario a secondo le direttive impartite dal Sindaco o dalla Giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

CAPO II - LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 48 - Forme di gestione

1. I servizi pubblici del Comune possono essere gestiti secondo le forme indicate negli articoli seguenti.

Art. 49 - Gestione in economia

1. Sono gestiti in economia i servizi di dimensioni modeste e che non richiedono autonome forme organizzative.
2. I servizi in economia appartengono al conto del bilancio ed a quello del patrimonio del Comune secondo le indicazioni contenute nel Regolamento comunale di contabilità.
3. I servizi in economia sono retti da uno speciale Regolamento.

Art. 50 - La concessione a terzi

1. Il Comune può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, mediante convenzione che ne disciplina lo svolgimento e ne fissa le condizioni.
2. La deliberazione del Consiglio comunale che decide l'affidamento in concessione a terzi dei singoli servizi deve essere corredata da relazione che dimostri la convenienza tecnica ed economica dell'affidamento, nonché l'opportunità sociale.
3. Sono elementi della relazione:
 - a) la previsione dei costi e dei ricavi e del conseguente risultato di esercizio per almeno un triennio;
 - b) la elaborazione degli stessi dati per la gestione del servizio in economia ed il raffronto con il risultato di cui alla precedente lettera a);
 - c) la determinazione dell'eventuale apporto iniziale in linea capitale ed i conseguenti oneri

¹⁵ Comma aggiunto con deliberazioni n 63 del 22/10/07, e n 64 del 25/10/07 del C.C

- ed il loro finanziamento;
- d) i parametri comparativi di efficienza e di efficacia tra la gestione in economia e quella in concessione a terzi.
4. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente articolo e dal Regolamento con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per il Comune.

Art. 51 - Istituzioni

1. Il Comune può costituire, per l'esercizio di servizi sociali, Istituzioni, dotate di sola autonomia gestionale con bilancio proprio.
2. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, approva il Regolamento che disciplina il funzionamento dell'Istituzione
3. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione. Il bilancio di previsione della stessa deve presentarsi in pareggio economico e finanziario, comprendendo tra i proventi anche i trasferimenti.

Art. 52 - Associazioni tra enti - convenzioni

1. Il Comune fa ricorso all'istituto della convenzione, per un più razionale utilizzo delle risorse umane, strutturali e finanziarie, in tutti quei casi dove non emerge la necessità di creare livelli organizzativi autonomi e distinti per il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni con altri enti locali; così pure per l'esecuzione e gestione di opere pubbliche d'interesse sovramunicipale, per la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi di Comune interesse.
2. Le convenzioni devono contenere gli elementi e gli obblighi determinati dall'art. 24 della Legge 142/90¹⁶ ed essere approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso¹⁷
4. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.¹⁸

Art. 53 - Consorzi

1. Il Comune può costituire Consorzi, con altri enti locali, per la gestione di servizi di rilievo sotto il profilo economico o imprenditoriale e può aderire ad analoghe iniziative di altri enti locali, volte al raggiungimento dello stesso fine. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

¹⁶ Ora art. 30 del T.U.267/2000.

¹⁷ Comma aggiunto con deliberazioni n 63 del 22/10/07, e n 64 del 25/10/07 del C.C

¹⁸ Comma aggiunto con deliberazioni n 63 del 22/10/07, e n 64 del 25/10/07 del C.C

Art. 53 bis - Le aziende speciali ¹⁹

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
3. Sono organi dell'Azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati, revocati o rimossi dal Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, il Presidente ed i membri del C.d.A. potranno essere revocati dal Sindaco sentito il Consiglio, qualora ricorra giusta causa riconducibile ad inadempienze rispetto alle funzioni ad essi attribuite. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei Conti, salvo se espressamente previsto nello statuto aziendale o quando siano evidenziate particolari esigenze di competenza o esperienza o sicurezza di collegamento costante e puntuale fra Comune ed azienda, oppure, quando siano indicate altre particolari e diverse opportunità per il Comune. Sono ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune e di altre aziende speciali comunali.
5. Il Consiglio di Amministrazione presenta al Consiglio comunale, entro quattro mesi dall'entrata in carica, il programma dell'attività che lo stesso intende realizzare. Il Consiglio comunale verifica che i contenuti e gli obiettivi programmatici dell'azienda siano coerenti con le finalità politico- amministrative dell'Ente e formula, in merito agli stessi, linee generali di orientamento e di indirizzo.
6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali. Lo statuto dell'Azienda prevede la remunerazione del capitale di dotazione.
9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
10. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto. Il Consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti rendendole conformi alla legge ed alle presenti norme.

Art. 53 ter - Le società per azioni o a responsabilità limitata ²⁰

1. Per la gestione dei servizi pubblici locali, possono essere costituite società per azioni o a responsabilità limitata, anche senza vincolo della proprietà maggioritaria, con altri enti pubblici

¹⁹ Articolo aggiunto con deliberazioni n 63 del 22/10/07, e n 64 del 25/10/07 del C.C

²⁰ Articolo aggiunto con deliberazioni n 63 del 22/10/07, e n 64 del 25/10/07 del C.C

- locali e soggetti privati, con l'osservanza dei criteri direttivi desunti dalla normativa vigente.
2. Lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto della società di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale. L'atto costitutivo e lo statuto devono comunque assicurare la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione. A tal fine il Comune indica i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e considera gli interessi dei consumatori e degli utenti. I consiglieri e gli assessori comunali possono essere nominati, quali rappresentanti del Comune, negli organi di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata con partecipazione del Comune, nel rispetto delle norme di legge.
 3. Il Comune, nella persona del Sindaco o di un Assessore o di un Consigliere, appositamente delegati, partecipa all'assemblea degli azionisti della società per azioni. Il Sindaco o il suo delegato, al fine di garantire il necessario controllo sui livelli di efficacia della società per azioni e le possibili compatibilità tra interessi della collettività ed interessi della società per azioni, definisce, insieme ai rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione della società per azioni, gli obiettivi strategico - politici.
 4. Nel caso in cui il Sindaco ed il Consiglio Comunale debbano designare o nominare ciascuno secondo le proprie competenze, rappresentanti in Enti, Istituzioni, ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, tra i nominati, è opportuna l'equilibrata presenza di donne e di uomini.
 5. Il Comune può altresì partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata, anche a capitale minoritario, per la gestione dei servizi.

TITOLO V - FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE

Art. 54 - Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria capacità impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili .
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le determinazioni di propria competenza, in ordine alla determinazione delle tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, a criteri di equità e giustizia, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 55 - Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunali, al fine di recepire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite

CAPO II - BILANCI E SCRITTURE CONTABILI

Art. 56 - Relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale

1. Il Consiglio comunale approva la relazione provvisoria e programmatica ed il bilancio pluriennale per un periodo pari a quello della Regione, contestualmente al bilancio di previsione annuale.
2. La relazione previsionale e programmatica deve descrivere lo stato dei singoli servizi e le rispettive necessità; dar conto del quadro complessivo delle risorse disponibili e della capacità di ricorso al mercato finanziario ; indicare la destinazione delle risorse per obiettivi, programmi, servizi e progetti, nonché porre in evidenza le spese correnti indotte dagli investimenti previsti nel periodo considerato.
3. Il bilancio pluriennale :
 - a) è elaborato in termini di competenza, salvo diversa disposizione di legge ;
 - b) contiene, in via sintetica, le previsioni di ciascuno degli anni considerati e quelle complessive del periodo. Le previsioni del primo anno sono uguali a quelle del corrispondente bilancio annuale;
 - c) viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale;
 - d) rappresenta la sintesi della programmazione pluriennale esponendo la totalità delle risorse e degli impieghi per l'intero periodo considerato.

Art. 57 - Bilancio di previsione annuale

1. Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge.
2. Il bilancio di previsione deve rispettare i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Le previsioni di entrata e gli stanziamenti di spesa devono rispecchiare le reali condizioni finanziarie e le necessità del Comune, senza occultamenti di qualsiasi specie.
4. Il bilancio deve contenere adeguato fondo di riserva per far fronte a maggiori spese ed a spese impreviste.

Art. 58 - Esercizio provvisorio

1. Qualora, per qualsiasi motivo, il bilancio di previsione non risulti approvato dall'Organo di controllo entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, il Consiglio comunale, entro la stessa data, autorizza l'esercizio provvisorio per il tempo presumibilmente necessario a tale adempimento e comunque per un periodo non superiore a mesi quattro, salvo diversa disposizione di legge.
2. Il Regolamento di contabilità disciplina le modalità di autorizzazione e di gestione dell'esercizio provvisorio.

Art. 59 - Scritture contabili ed impegni di spesa

1. La gestione del bilancio è rilevata mediante le scritture finanziarie; quella del patrimonio mediante le scritture patrimoniali atte a tenere aggiornato l'inventario
2. Il Comune introduce, in aggiunta a quanto previsto dal comma precedente un sistema di contabilità economica volto alla rilevazione dei costi e dei ricavi dei singoli servizi e del complesso della gestione.
3. Il Regolamento di contabilità stabilisce, nell'ambito delle norme vigenti, il contenuto ed il procedimento delle scritture contabili.
4. Nessuna spesa può essere effettuata senza la preventiva e formale assunzione del relativo

impegno, registrato dal responsabile dei servizi finanziari, da comunicare ai soggetti interessati.

5. Delle spese effettuate senza l'osservanza della procedura suddetta risponde personalmente l'Amministratore o il dipendente che ha provveduto all'ordine.
6. Il Regolamento di contabilità può prevedere forme di regolarizzazione per lavori di somma urgenza, la cui esecuzione non ha consentito la preventiva adozione del provvedimento formale di impegno.
7. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione delle relative coperture finanziarie da parte del responsabile dei servizi finanziari o, in mancanza, del Segretario comunale. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto

Art. 60 - Rendiconto generale

1. I risultati della gestione annuale sono esposti nel rendiconto generale, comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo dimostra i risultati della gestione finanziaria in relazione alle previsioni di bilancio. Esso comprende il conto del tesoriere .
3. Il conto del patrimonio dimostra la consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio, le variazioni verificatesi nel corso del medesimo e la sua consistenza finale.
4. Il rendiconto generale deve inoltre dimostrare i risultati economici della gestione rilevati dalle scritture. Allo stesso è allegata la relazione resa dalla Giunta comunale sulla propria attività, sull'attuazione dei programmi, sull'efficacia dell'azione condotta e sui costi sostenuti.

CAPO III DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 61 - Gestione e conservazione

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, che devono essere gestiti in conformità alla legge.
2. La Giunta comunale adotta gli atti necessari ad assicurare, da parte di tutti i responsabili di area, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione dei beni del Comune.
3. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito, con eventuali deroghe, giustificate da motivi di pubblico interesse. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie del Comune.
4. Il Regolamento di contabilità fissa le regole di gestione e di conservazione.

CAPO IV – APPALTI E CONTRATTI

Art. 62 - Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, di forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, conseguenti alla propria attività istituzionale, osservando la procedura stabilita dalla legge e dal Regolamento per la disciplina delle gare e dei contratti.

CAPO V - REVISIONI E CONTROLLI

Art. 63- I revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale nomina un collegio dei revisori composto da tre membri, per il controllo di regolarità dei conti e dei documenti contabili relativi all'Amministrazione del Comune
2. Nell'atto di nomina deve essere indicato il revisore che assume le funzioni del Presidente del Collegio, il compenso ed i rimborsi spese spettanti a ciascun componente
3. Le modalità di nomina, i compiti e le attività del Collegio dei revisori sono disciplinati dal Regolamento dei Revisori dei conti

Art. 64 - Controllo di gestione - finalità

1. Il Comune può istituire il controllo interno della gestione sia a livello finanziario che economico.
2. Il Regolamento di contabilità disciplina contenuti e modalità del controllo della gestione.

TITOLO VI L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 65 - Lo statuto del comune

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto ed i suoi adeguamenti e revisioni sono deliberati con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. E' ammessa l'iniziativa di almeno 500 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.

Art. 66 - Adeguamento e revisione dello statuto comunale

1. Gli adeguamenti dello Statuto alle nuove leggi superiori, debbono essere apportati ed approvati dal Consiglio comunale entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle leggi medesime.
2. E' consentito deliberare revisioni del presente Statuto purché sia trascorso un anno dalla sua entrata in vigore o dall'ultima revisione. È fatto salvo il disposto del precedente comma.
3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
4. La deliberazione d'abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 67 - Regolamenti

1. Secondo quanto disposto dal presente Statuto, il Comune esercita la potestà regolamentare in tutti i casi previsti e per quelli in cui se ne ravveda l'opportunità.
2. I Regolamenti e le loro revisioni sono deliberati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. I Regolamenti attuativi del presente Statuto sono:
 - Sta. R nr. 1 – Regolamento del Consiglio
 - Sta. R nr. 2 – Regolamento circa la partecipazione dei cittadini, il diritto di accesso e di informazione
 - Sta. R nr. 3 – Regolamento sull'organizzazione e gestione degli uffici comunali
 - Sta. R nr. 4 – Regolamento per la disciplina delle gare, dei concorsi e dei contratti
 - Sta. R nr. 5 – Regolamento del personale dipendente del Comune
 - Sta. R nr. 6 – Regolamento sull'Amministrazione del patrimonio comunale
 - Sta. R nr. 7 – Regolamento di contabilità generale
 - Sta. R nr. 8 – Regolamento del Collegio dei Revisori dei conti
4. L'iniziativa per l'adozione di Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere e ai cittadini.
5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art 68 - Ordinanze

- I Dirigenti e/o i responsabili dei servizi emanano ordinanze, in applicazione di norme legislative e regolamentari.²¹
2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
 3. Il Sindaco emana ordinanze urgenti nelle materie e per le finalità previste dalla Legge, quale Autorità locale, e nell'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.²²

²¹ Comma modificato con deliberazioni n 63 del 22/10/07, e n 64 del 25/10/07 del C.C

²² Comma modificato con deliberazioni n 63 del 22/10/07, e n 64 del 25/10/07 del C.C